

LETTERA INFORMATIVA N.10/2022

Buoni carburante per i dipendenti



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.10/2022

Buoni carburante per i dipendenti

L'art.2, comma 1, del **D.L. 21/2022** – emanato per contrastare gli effetti economico-umanitari generati dalla crisi ucraina – ha introdotto il c.d. **“bonus carburante”** per i dipendenti.

Tale provvedimento prevede che, per l'anno **2022**, il **valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente** da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburante – nel **limite di € 200,00 per lavoratore** – **non concorre alla formazione del reddito** del dipendente (ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.).

Il **“bonus carburante”** è, pertanto, riconosciuto:

- temporaneamente, per il **solo anno 2022**;
- in relazione ad **eventuali cessioni a titolo gratuito** ai lavoratori dipendenti di buoni benzina o titoli similari destinati all'acquisto di carburante;
- nel limite del valore dei buoni di **€ 200,00 euro per lavoratore**¹.

L'art.51 del T.U.I.R. stabilisce, inoltre, che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se – complessivamente – di importo **non superiore ad € 258,23** nel periodo di imposta². Di conseguenza, se il valore complessivo dei **“fringe benefit”** ricevuti da ciascun dipendente supera tale valore, lo stesso concorrerà per intero a formare il reddito, e non solamente per l'eccedenza.

¹ In base al tenore letterale della norma, i buoni benzina possono essere riconosciuti anche ad **un solo dipendente**, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia indirizzata alla generalità o ad alcune categorie di dipendenti.

² Tale limite era stato elevato ad € 516,46 per i soli periodi di imposta 2020 e 2021.

La nuova agevolazione del **“bonus carburante”** si affianca a quella di portata generale riferita al *fringe benefit* e, quindi, al suddetto limite di non imponibilità. Secondo tale previsione, pertanto, il valore dei buoni benzina fino ad € 200,00 non concorre al calcolo del limite di € 258,23.

In altri termini, nel corso del 2022, un dipendente potrebbe sia ricevere gratuitamente dall'impresa buoni benzina non imponibili fino ad € 200,00, sia usufruire di ulteriori *fringe benefit* non tassati sino alla soglia tradizionale di € 258,23³.

Si ricorda, infine, che l'onere sostenuto per l'acquisto dei buoni benzina (o *voucher*) rappresenta un **costo deducibile** per l'impresa (ai sensi dell'art.95 del T.U.I.R.).

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 25 marzo 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

³ Si ricorda che i buoni (o *voucher*) non possono essere utilizzati da soggetti differenti dal titolare, né possono essere ceduti a terzi o monetizzati.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

